

ALLEGATO

**DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. C. 1634-A Governo.**

**DOCUMENTAZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Si premette innanzitutto che non si provvederà alla verifica della relazione predisposta dal Ministero dell'istruzione atteso che trattasi di documento che non contiene elementi tali da consentire che il medesimo possa essere considerato quale relazione tecnica.

Si restituisce bollinato il maxi emendamento alle seguenti condizioni:

che all'articolo 2, comma 1-*bis*, i primi due periodi siano sostituiti con i seguenti: «Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto disposto dall'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi.»;

che all'articolo 4, comma 2-*bis*, al secondo periodo, le parole «come reintegrato» siano sostituite con le parole «da reintegrare». In caso contrario non verrebbe garantita, per l'anno 2009, la copertura finanziaria relativa agli oneri conseguenti alla retribuzione delle ore aggiuntive di insegnamento;

che all'articolo 7-*bis* il comma 1 venga riformulato nei seguenti termini: «A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziato per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è ricompreso.».

Con riferimento al medesimo articolo 7-*bis* si segnala inoltre quanto segue:

premesso che il comma 2 risulta in linea generale poco comprensibile attesa anche l'assenza di indicazioni più specifiche al riguardo nel documento fatto pervenire dalla competente Amministrazione e considerato che tale comma dispone impropriamente in merito alla «revoca» di economie, qualora per valutazioni di ordine politico si ritenesse di confermare i commi da 2 a 6 si rappresenta la necessità, di aggiungere il seguente 6-*bis*: «6-*bis*. All'attuazione dei commi da 2 a 6 si provvede con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.».